



Tecnologia dell'informazione

Condizioni generali per l'analisi, la concezione, la realizzazione e l'introduzione di sistemi globali informatici o di software individuali

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi all'analisi, alla concezione, alla realizzazione e all'introduzione di sistemi globali informatici o di software individuali

2. Offerta

- 2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.
- 2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
- 2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.
- 2.4 Se software standard e/o open source software sono parte integrante della prestazione fornita, gli stessi devono essere esplicitamente indicati come tali nell'offerta.
- 2.5 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Definizioni

- 3.1 Software standard: software prodotto in previsione di un utilizzo da parte di numerosi clienti, senza che sia stato tenuto conto di requisiti della Posta prestabiliti a livello di codici.
- 3.2 Software individuale: software sviluppato per un'esigenza d'utilizzo specifica della Posta, nonché modifiche e ulteriore sviluppo di ogni genere di software commissionati dalla Posta.
- 3.3 Sistema globale informatico: soluzione informatica composta da vari componenti hardware e software collegati in modo strutturale e/o funzionale. Per quanto riguarda i singoli componenti, può trattarsi sia di elementi preesistenti, sia di elementi sviluppati o adattati alle esigenze della Posta.

4. Entità delle prestazioni

- 4.1 L'entità delle prestazioni da fornire da parte del fornitore delle prestazioni e il relativo calendario sono definiti in base a quanto pattuito individualmente nel contratto.
- 4.2 Nell'ambito dell'adempimento delle prestazioni è possibile fare una distinzione tra le singole fasi, ovvero tra analisi, concezione, realizzazione e introduzione; sono ammesse sovrapposizioni tra le citate fasi in termini temporali. Le prestazioni da fornire secondo contratto possono riguardare anche solo alcune di queste fasi.
- 4.3 Nell'ambito della fase introduttiva, tra i doveri del fornitore delle prestazioni figurano in particolare anche l'installazione degli hardware e/o software, nonché il sostegno nella messa in funzione del sistema globale informatico.

5. Obbligo di fornire informazioni

- 5.1 Fatte salve eventuali disposizioni di tenore diverso contenute nel contratto, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informare per iscritto la Posta, almeno ogni 30 giorni, sull'avanzamento dei lavori. Inoltre, egli provvede a notificare per iscritto alla Posta tutte le circostanze da lui riscontrate, o per lui riconoscibili, che pregiudicano o compromettono l'adempimento come da contratto. La Posta ha sempre il diritto di controllare o di richiedere informazioni sullo stato dell'adempimento del contratto.
- 5.2 Inoltre, il fornitore delle prestazioni informa la Posta di tutti gli sviluppi che, per motivi tecnici o economici, giustificerebbero una modifica della prestazione prevista dal contratto.

6. Documentazione

- 6.1 Prima della verifica effettuata congiuntamente di cui alla cifra 13, il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copiabile della documentazione (manuale d'uso e istruzioni per l'installazione), nelle lingue e quantità concordate. Qualora la Posta si assuma il compito di provvedere ai lavori di manutenzione e di mantenimento, il fornitore delle prestazioni è tenuto a fornire anche la documentazione per la manutenzione.
- 6.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

7. Istruzione

- 7.1 Fatte salve eventuali disposizioni di tenore diverso contenute nel contratto, il fornitore delle prestazioni si assume l'onere di istruire il personale della Posta in modo che quest'ultimo sia in grado di utilizzare il sistema globale o il software individuale.



8. Fornitura di pezzi di ricambio

- 8.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce alla Posta la fornitura di pezzi di ricambio dell'hardware per almeno cinque anni a decorrere dalla data del collaudo del sistema globale informatico.

9. Consegna e deposito del codice sorgente

- 9.1 Il fornitore delle prestazioni s'impegna a consegnare alla Posta il codice sorgente del software individuale in tempo utile in previsione della verifica.
- 9.2 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni s'impegna a stipulare un contratto di escrow relativo al software standard integrato nel sistema globale informatico. Se la Posta possiede i diritti di modifica o di ulteriore sviluppo di cui alla cifra 18.3, nonché nei casi menzionati alla cifra 23.4, il fornitore delle prestazioni è tenuto a consegnare il codice sorgente alla Posta, indipendentemente dall'esistenza o meno di un contratto di escrow.

10. Personale impiegato

- 10.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito. Egli sostituisce il personale che non possiede le conoscenze tecniche necessarie, o che potrebbe in qualche modo pregiudicare o compromettere l'adempimento del contratto. In particolare, il fornitore delle prestazioni bada affinché venga tutelata la continuità richiesta dalla Posta.
- 10.2 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni.
- 10.3 Su richiesta, il fornitore delle prestazioni comunica per iscritto alla Posta i nominativi e le rispettive funzioni del personale impiegato ai fini dell'adempimento del contratto.
- 10.4 Per sostituire il personale impiegato, definito dalle parti quale personale chiave, il fornitore delle prestazioni è tenuto a richiedere un consenso scritto della Posta. Quest'ultima rifiuta il consenso soltanto in presenza di motivi importanti.
- 10.5 Il fornitore delle prestazioni s'impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica e dei dati), vigenti alla Posta.
- 10.6 Le disposizioni di cui alla presente cifra 10 si applicano anche ad altro personale impiegato dal fornitore delle prestazioni ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare anche a personale freelance.

11. Ricorso a terzi

- 11.1 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta.

Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati.

- 11.2 Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalla presente cifra 11, nonché quelli derivanti dalle cifre 12 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 20 (Segretezza) e 21 (Protezione dei dati e segreto postale).

12. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

- 12.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le relative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

13. Collaudo

- 13.1 Il collaudo è da considerarsi avvenuto solo dopo l'esito positivo della verifica eseguita congiuntamente, al quale il fornitore delle prestazioni invita la Posta per iscritto in tempo utile.
- 13.2 L'oggetto sottoposto a verifica deve corrispondere all'oggetto contrattuale, sia in termini di contenuto sia in termini di funzionalità, e deve essere stato preventivamente testato integralmente dal fornitore delle prestazioni.
- 13.3 I principi della procedura di collaudo devono essere definiti nel contratto. Di comune accordo, è possibile prevedere collaudi parziali, con riserva tuttavia dell'esito positivo del successivo collaudo globale.
- 13.4 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a collaborare alle operazioni di collaudo e a mettere a disposizione il proprio aiuto. La Posta mette a disposizione i dati del test necessari ai fini delle operazioni di collaudo.
- 13.5 Per ogni singolo collaudo viene stilato un verbale che deve essere firmato da entrambe le parti. Esso deve contenere almeno i punti seguenti:
- oggetto del collaudo;
 - data o periodo del collaudo;
 - persone partecipanti alle operazioni di collaudo;
 - criteri applicati per il collaudo;
 - difetti constatati e relativa qualifica (difetti importanti o difetti minori);
 - esito delle operazioni di collaudo: collaudo senza riserve, collaudo con riserve, rifiuto del collaudo e
 - altre tappe, competenze e scadenze.



- 13.6 Qualora vengano riscontrati dei difetti importanti, il collaudo è da considerarsi fallito. Il fornitore delle prestazioni elimina immediatamente i difetti riscontrati e invita tempestivamente la Posta a partecipare ad una nuova verifica. La Posta ha la facoltà d'esigere dal fornitore delle prestazioni la costituzione di una garanzia per i costi di eliminazione dei difetti.
- 13.7 Nel caso in cui il collaudo sia da considerarsi fallito e la data di collaudo prevista dal contratto sia pertanto superata, il fornitore delle prestazioni cade automaticamente in mora.
- 13.8 In caso di difetti, la Posta è autorizzata a trattenere il compenso. Il diritto di trattenere il compenso cessa al momento in cui il fornitore delle prestazioni ha eliminato i difetti con esito positivo.
- 13.9 L'impiego produttivo dell'oggetto del contratto, o di parti del medesimo, non vale quale collaudo fino a quando non ha avuto luogo la verifica di cui alla presente cifra 13.

14. Luogo d'adempimento e trasferimento di utili e rischi

- 14.1 La Posta definisce il luogo d'adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo d'installazione.
- 14.2 Ad avvenuto collaudo con esito positivo, utili e rischi passano alla Posta.

15. Compenso e fatturazione

- 15.1 Il fornitore delle prestazioni fornisce le proprie prestazioni a prezzi fissi, o in funzione del tempo impiegato con limitazione, verso l'alto, del relativo compenso (tetto massimo).
- 15.2 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di un'appropriata esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare il trasferimento/l'attribuzione di tutti i diritti, i costi relativi all'installazione, alla documentazione, all'escrow e all'istruzione, le spese, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione, di scarico, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, tassa anticipata per lo smaltimento, dazi doganali).
- 15.3 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento o ad avvenuto collaudo con esito positivo. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente.
- 15.4 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
- 15.5 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
- 15.6 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a

servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

16. Manutenzione e mantenimento

- 16.1 Su accordo, il fornitore delle prestazioni si occupa della manutenzione e del mantenimento del sistema globale informatico o di parti di esso, risp. del mantenimento del software individuale. A tal fine, si applicano le Condizioni generali della Posta per la manutenzione di hardware e il mantenimento di software (IT CG/M).
- 16.2 Indipendentemente da un eventuale obbligo di manutenzione e di mantenimento, il fornitore delle prestazioni informa la Posta su eventuali difetti e sulle relative possibilità di eliminazione degli stessi, nonché su ulteriori sviluppi degli hardware e dei software.

17. Disposizioni in materia d'importazione

- 17.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d'importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.

18. Diritti di protezione e diritti d'utilizzazione

- 18.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni, comprese le aspettative concernenti tali diritti) relativi ai risultati del lavoro, ottenuti nell'ambito dell'adempimento del contratto (p.e. analisi, concetti, software individuali, incl. la relativa documentazione, sviluppi di hardware) appartengono integralmente alla Posta. In particolare, il fornitore delle prestazioni trasferisce pure alla Posta la totalità dei diritti morali d'autore. Laddove vengano poste delle restrizioni legali alla citata trasmissione di diritti, il fornitore delle prestazioni rinuncia a far valere i propri diritti della personalità e garantisce che tutte le persone coinvolte nell'opera rinuncino a far valere tali diritti.
- 18.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 15.6) hanno un diritto d'utilizzo, illimitato e irrisolvibile in termini temporali, territoriali e materiali, ai risultati del lavoro (in particolare a risultati del lavoro preesistenti) che sono parte integrante del contratto, ma che non sono frutto dell'adempimento del contratto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, nonché il diritto di elaborazione.
- 18.3 I diritti di protezione sul software standard rimangono al fornitore delle prestazioni risp. a terzi. La Posta e le sue società (cfr. cifra 15.6) ricevono un diritto d'utilizzazione illimitato, irrisolvibile, non esclusivo e non limitato in termini geografici, privo da vincoli a un determinato hardware.
- 18.4 Ai fini di un utilizzo conforme alle disposizioni del contratto, la Posta e le sue società hanno la facoltà di parametrizzare il software standard e, nei limiti previsti dalla legge, di renderlo interoperabile con software di terzi. Esse dispongono dei diritti di modifica e di ulteriore sviluppo dei software standard, sempre che ciò



sia stato convenuto contrattualmente. Diritti a tali modifiche e sviluppi sono retti dalla cifra 18.1.

- 18.5 A scopo di backup e di archiviazione, in particolare per l'operatività di sistemi ridondanti, la Posta e le sue società sono autorizzate a effettuare più copie del software standard senza dovere alcun compenso supplementare.
- 18.6 Nell'ambito di un'esternalizzazione, la Posta e le sue società sono autorizzate a impiegare il software standard presso un terzo, esclusivamente per i propri scopi.
- 18.7 La Posta è autorizzata ad alienare i risultati del lavoro di cui alla cifra 18.2 e il software standard di cui alla cifra 18.3 nella misura corrispondente alla parte a cui decide di rinunciare.

19. Violazione di diritti di protezione

- 19.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone a un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa al contenzioso, a prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle prestazioni s'impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.
- 19.2 Se, a seguito dell'avanzamento di pretese legate ai diritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o in parte, usufruire delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore delle prestazioni può, a scelta, sostituire le relative componenti con altre componenti, modificare le proprie prestazioni in modo che non vengano violati diritti di terzi e che corrispondano comunque a quanto sancito dal contratto, o acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta, indipendentemente da un'eventuale colpa.

20. Segretezza

- 20.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio, né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s'impegnano a prendere

tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali vengano protetti in modo efficace dall'accesso di terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.

- 20.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
- 20.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.
- 20.4 L'obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
- 20.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.
- 20.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 20.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dal rispetto degli obblighi di segretezza. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta a eventuali risarcimenti danni.

21. Protezione dei dati e segreto postale

- 21.1 Le parti s'impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
- 21.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Se intende trasmettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informarne preventivamente la Posta.
- 21.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso a informazioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s'impegna a rispettare il



segreto postale di cui all'articolo 321^{ter} del Codice penale svizzero.

- 21.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 21.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l'elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.

22. Mora

- 22.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
- 22.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, in totale tuttavia al massimo al 10% del compenso totale. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dall'obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta a eventuali risarcimenti danni.

23. Garanzia

- 23.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che le proprie prestazioni possiedono tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme e che soddisfano le pertinenti disposizioni di legge. Egli concede una garanzia di almeno 24 mesi decorrenti dal collaudo del sistema globale informatico, rispettivamente dall'installazione del software individuale. In caso di collaudi parziali, il termine di garanzia decorre solo a partire dalla data del collaudo globale di cui alla cifra 13.3. Durante il periodo di garanzia, la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l'obbligo di adempiere alle pretese derivanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il periodo di garanzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia.
- 23.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per fornire le sue prestazioni conformemente a quanto previsto dal contratto. In particolare, egli è autorizzato a cedere alla Posta i diritti d'utilizzazione relativi al software standard nei limiti previsti dal contratto.
- 23.3 In presenza di difetti, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di esigere la fornitura di hardware e software impeccabili, o la sistemazione dei difetti. In presenza di

difetti importanti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.

- 23.4 Se la Posta chiede la sostituzione della merce difettosa o la sistemazione dei difetti, il fornitore delle prestazioni deve eliminare i difetti entro termini stabiliti e assumersi i costi che ne derivano. Se il fornitore delle prestazioni non dà seguito, o non con esito positivo, alla sostituzione, o alla sistemazione dei difetti richiesta, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore delle prestazioni, o di recedere dal contratto. Il fornitore delle prestazioni autorizza la Posta, o terzi da essa incaricati, ad accedere al codice sorgente, se ciò risulta necessario ai fini dei lavori di sistemazione. Se il fornitore delle prestazioni non fornisce il codice sorgente entro 30 giorni dalla richiesta, la Posta è autorizzata a dedurlo o a farlo dedurre da terzi tramite decompilazione.
- 23.5 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore delle prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento conformemente alla cifra 24.

24. Responsabilità

- 24.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla controparte, a meno che non dimostrino di non averne alcuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
- 24.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori), come se fosse il proprio

25. Modifica delle prestazioni

- 25.1 Entrambe le parti possono richiedere in qualsiasi momento per iscritto modifiche delle prestazioni.
- 25.2 Se la Posta desidera apportare una modifica, il fornitore delle prestazioni le comunica entro 20 giorni per iscritto la fattibilità o meno della modifica e quali ripercussioni ha sulle prestazioni da fornire, nonché sul compenso e sulle scadenze. Il fornitore delle prestazioni non può rifiutare una richiesta di modifica avanzata dalla Posta, se la modifica è obiettivamente possibile e non altera il carattere globale della prestazione da fornire. La Posta ha 20 giorni di tempo a partire dalla ricezione della comunicazione del fornitore delle prestazioni per decidere se la modifica deve essere attuata o meno.
- 25.3 Se il fornitore delle prestazioni desidera una modifica, la Posta ha 20 giorni di tempo a decorrere dalla ricezione della richiesta per decidere se accettarla o meno.
- 25.4 Le modifiche, in particolare quelle riguardanti l'entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere concordate per iscritto, prima dell'esecuzione, in un'appendice al contratto.



25.5 Mentre esamina le richieste di modifica, il fornitore delle prestazioni prosegue i suoi lavori come da contratto, salvo istruzioni diverse della Posta.

26. Cessione e costituzione in pegno

26.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

27. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

27.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.

27.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono prioritarie rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.

27.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

28. Diritto applicabile e foro competente

28.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.

28.2 Foro esclusivo è Berna.